



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici  
di Lavori, Servizi e Forniture

# Avcp

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI VERONA

Protocollo N° 2005

Data 11 MAG. 2010

Direzione Generale  
Vigilanza Lavori

Ufficio VILAS

Il Dirigente

Spett.le  
Settore dei servizi tecnici – Edilizia  
pubblica  
Comune di Colognola dei Colli (VR)  
RP Geom. Giambattista Pozza  
Piazzale Trento, 2  
37030 - Colognola dei Colli (VR)

Spett.le  
Regione Veneto  
Direzione Lavori Pubblici  
Osservatorio Regionale degli Appalti  
Calle Priuli – Cannaregio, 99  
30121 – Venezia (VE)

Spett.le  
Ordine degli Architetti della provincia  
di Verona  
Via Oberdan, 3  
37121 – Verona (VR)

Spett.le  
Euro Engineering  
Via Castelfranco Veneto, 79/2  
33170 – Pordenone (PN)



Prot. n. 29356 /2010  
Roma, 05 / 05 /2010

Fascicolo: 00309/2010  
Esponente: prot. n. 19352/VILA del 29/03/2010

Oggetto: "Bando di gara per l'affidamento di servizi di progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza per i lavori costruzione della nuova scuola primaria." - Comune di Colognola dei Colli (VR)

Si riscontra la nota emarginata per segnalare che è pervenuto all'Autorità un esposto, riferito al bando in oggetto, con il quale viene segnalata una presunta violazione del principio di par condicio e di libera concorrenza.

Nello specifico, l'esponente contesta, il "punto III.2) - Condizioni di partecipazione", laddove viene richiesto "al fine di garantire una costante presenza in cantiere del Direttore dei Lavori, il soggetto ... dovrà assumere domicilio entro il raggio di 30 km dal territorio del Comune di Colognola dei Colli".

Occorre segnalare che l'Autorità, con Deliberazione n. 235/2007, si è già espressa sulla presenza nella documentazione di gara di elementi che avvantaggino operatori

economici del territorio della stazione appaltante, ritenendole in contrasto con le disposizioni del Trattato UE che prescrivono il divieto alle restrizioni della libera prestazione di servizi.

Inoltre, la richiesta di cui al punto III.2), oltre a determinare chiaramente una posizione più favorevole per i professionisti locali, non sembra rispettoso dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché non idonea di per sé a garantire la costante presenza in cantiere del Direttore dei Lavori.

In conclusione, la richiesta di assumere domicilio entro il raggio di trenta chilometri del territorio comunale è in contrasto con i principi di par condicio e libera concorrenza.

La presente è definita ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a) e b), del "Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Distinti saluti.

ing. Leonardo Miconi

